



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. N. 9654 del 23/09/2014

Oggetto: COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA

ORDINANZA

N. di Reg. 07 del 23/09/2014

IL SINDACO

Premesso che

ai sensi dell'art. 178 del D.lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio che chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Considerato che

l'art. 179 del medesimo dispositivo prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”;

Visto

l'art 184 c. 3 lett. a) del D.lgs 152/2006 che classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c. c.;

Vista

la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che “la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente”;

Preso atto

che detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006; **Il nuovo articolo 185 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'ambito di applicazione:**

“a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”

Vista

anche la direttiva del Consiglio Europeo 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/189/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

Considerato che

tale direttiva, in linea di indirizzo generale, può valere anche per consentire di applicare all'origine precauzioni allo stesso scopo finalizzate cioè, a limitare la diffusione di agenti nocivi nelle pratiche agrarie lasciando facoltà agli operatori di bruciare, "cippare" o tritare in campo meccanicamente i sarmenti e le ramaglie derivanti dalle potature o puliture in relazione allo stato di salute della vegetazione (con assenza di infezioni è positivo tritare e lasciare al suolo materiale organico ammendante, in presenza di infezioni è utile asportare e bruciare);

Dato atto

Che secondo la disposizione dell'art 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006; Contro le previsioni penalizzanti, come su illustrate, si sono avute doglianze degli operatori del settore, che si sentivano oltremodo danneggiati da questa norma che, se da una parte vietava determinate pratiche agricole, dall'altra non individuava strumenti idonei per risolvere in alcune circostanze lo smaltimento dei residui vegetali, ovviando anche al problema del conseguente possibile aumento dei costi di produzione per le aziende interessate; il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende agricole a conduzione familiare, relativamente l'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, pubblicato G.U. Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. 152/06 affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

Considerato che

secondo le nuove disposizioni di cui all'art.14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014, le pene previste dagli art. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e

forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”.

Vista

la legge regionale n. 21 del 19 novembre 2013 e s.m.i. che dispone all'art. 11, comma 2 “Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolativi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi” mentre al comma 6 si specifica che “nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al cui al comma 3, la distanza viene aumentata a 100 metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio; inoltre l'art. 5 comma 3 della medesima legge dispone che “la struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale”, che implica quindi il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali per il periodo in cui è dichiarato lo stato di pericolosità, secondo quanto disposto dal nuovo comma 6-bis dell'art. 256 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Fatti salvi

alcuni limitati casi di deroga di cui all'art. 11 comma 3 della medesima legge regionale 21/13;

Considerato che

dall'esito dell'istruttoria si ritiene che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento;

Visto

l'art.14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014;

Visto

il D.lgs 267/2000;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Castelnuovo Scivvia, in alternativa alla frammentazione meccanica è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
2. la quantità massima è posta pari a tre metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei “vuoti”) per ogni ettaro (10.000 metri quadri di terreno) al giorno;
3. la combustione non può mai essere effettuata:
 - nel centro abitato;
 - all'interno di boschi come definiti dalla L. R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i. fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), c), d), e) della L.R. 21/2013 e s.m.i.;
4. deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, che non deve mai essere inferiore a 25 metri dagli stessi;

5. il periodo ammesso va dal 1° ottobre al 30 aprile compresi fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

6. l'orario consentito è dalle ore 6.00 alle ore 16.30, restando inteso che entro l'orario limite delle 16.30 non solo le braci e le fiamme dovranno essere completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli, in alcuna misura;

7. la persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia all'abbruciamento fino al completo spegnimento;

8. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

9. l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25,00 a 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia comunicata ai competenti comandi della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine;
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate sia esposta all'Albo pretorio informatico sul sito istituzionale del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informatico dell'Ente, nonché alle organizzazioni sindacali di categoria, per la più ampia diffusione possibile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data della sua pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Pierangelo LUISE

